

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2016913** Data: **18.12.2013**

Oggetto: **Attività di intermediazione: ritenuta d'acconto su provvigioni  
(art.25 bis D.P.R. 600/73 e D.M. 16/4/1983)**

## ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE: RITENUTA D'ACCONTO SU PROVVISORI

### Gentile Associato,

come noto, gli enti, le società e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali così come le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i quali corrispondono **provvigioni** per le prestazioni, anche occasionali, relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta.

La ritenuta è operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), dovuta dai percipienti, nella misura del 23%.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono, **in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni percepite. Tale beneficio può essere ottenuto alla condizione che venga spedita ai propri committenti, preponenti o mandanti, entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, una apposita raccomandata A.R. in cui l'esercente l'attività di intermediazione dichiara di avvalersi della collaborazione di dipendenti o di terzi (vedi allegato A alla presente).

Entro lo stesso termine (15 giorni) e con la medesima modalità dovrà essere comunicato, ai propri committenti, preponenti o mandati, il venir meno delle condizioni sopra indicate.

Tale dichiarazione di responsabilità deve essere redatta in carta semplice, deve essere datata e sottoscritta e deve essere conservata per almeno 5 anni.

Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Si considerano terzi coloro i quali collaborano con il percipiente senza vincolo di subordinazione e sono così classificabili:

- agenti;
- subagenti;
- mediatori;
- procacciatori d'affari;
- collaboratori familiari che sono direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività stessa;
- associati in partecipazione il cui apporto è costituito elusivamente dal lavoro

Si precisa che, nel caso, il percipiente delle provvigioni si avvalga **soltanto di prestazioni di terzi**, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, costi per dette prestazioni **in misura superiore al 30%** dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Per i contratti già in essere, **la cui durata sia prevista anche per il 2014**, l'agente o il rappresentante potrà godere di tale beneficio, per il nuovo anno, inviando al preponente (o mandante) **la lettera raccomandata entro e non oltre il 31.12.13**.

Si consiglia di spedire la raccomandata A.R., di cui sopra, in plico e, quindi, senza busta, al fine di poter provare, anche in futuro, la correttezza dell'esecuzione dell'adempimento.

Le imprese committenti dovranno poi operare la relativa ritenuta sulle provvigioni all'atto del pagamento delle provvigioni e versarla entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento stesso.

Si fa presente che sulla base del comunicato stampa del 03/07/2013 dell'Agenzia delle Entrate, diramato a seguito dell'approvazione di un disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, sembra in via di definizione la possibilità di presentare la suddetta dichiarazione non più con cadenza annuale, ma solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d'acconto ridotte.

Distinti saluti.

Per AGISCO  
Studio Bondavalli

Distinti saluti.

Per AGISCO  
Studio Bondavalli